

**Sentenza: 26 novembre 2010, n. 340**

**Materia:** demanio e patrimonio, demanio marittimo, legge finanziaria, concessioni amministrative.

**Limiti violati:** art. 117 Cost. in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009 n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010)

**Esito:** illegittimità costituzionale della norma impugnata

**Estensore nota:** Enrico Righi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma contenuta nel comma 2 dell'art. 16 della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009 n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010).

Tale norma estende la possibilità di prorogare la durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- alberghiere (in sostanza e principalmente per gli stabilimenti balneari) attualmente in essere fino ad un massimo di venti anni, con ciò superando il termine di durata normale delle concessioni in atto, già prorogato con norma statale a tutto il 2015 (si veda l'art. 1, comma 18, D.L. 30.12.2009 n. 194, convertito in legge 26.02.2010 n. 15).

Merita focalizzare l'attenzione sul fatto che l'intervento del legislatore statale origina dalla necessità di prevenire le conseguenze di una possibile declaratoria di incompatibilità del diritto interno derivante da una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea (procedura n. 4908/2008), avente ad oggetto la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 37 del Codice della navigazione italiano, che accordava priorità alle domande di rinnovo di concessioni già esistenti, rispetto alle istanze di primo rilascio, avanzate sul medesimo bene demaniale; la Commissione dubitava della compatibilità di tale norma di diritto interno con il diritto dell'Unione.

Con la disposizione impugnata, la Regione Toscana avrebbe, dal punto di vista della Presidenza del Consiglio, violato l'art. 117 Cost. in relazione agli articoli 49 e 101 del Trattato sul funzionamento della U.E., comprimendo oltre i limiti costituzionali i principi di concorrenza e libertà di stabilimento.

La difesa regionale ribatte che la norma oggetto di impugnativa in realtà non prevede un rinnovo automatico delle concessioni già rilasciate, bensì una loro discrezionale estensione temporale, per autorizzare la quale occorre valutare l'entità degli investimenti sostenuti dal concessionario; i beni giuridici da

contemperare sarebbero la libertà di concorrenza e l'esigenza di stimolare la ripresa dell'economia toscana.

La Corte, preliminarmente, richiama la propria precedente sentenza n. 180/2010, conforme, relativa ad una fattispecie che può essere definita "in esatti termini", stigmatizzata dalla Corte (si trattava del giudizio sulla legittimità costituzionale di una norma della Regione Emilia-Romagna che, similmente a quella toscana, consentiva la possibilità di estendere la validità delle concessioni sul demanio marittimo, in essere alla data del 31 dicembre 2009, fino ad un massimo di venti anni, a richiesta del concessionario).

Si è di fronte alla estremizzazione degli effetti indotti dall'istituto del cosiddetto "diritto di insistenza", noto in diritto amministrativo in materia di concessioni traslative. L'istituto in esame si traduce nella possibilità per il concessionario in scadenza di permanere nel godimento del bene demaniale nelle more delle procedure di rinnovo della concessione amministrativa (rinnovo per il quale gli è accordata priorità rispetto ad altri operatori). Tale istituto non risulta più positivizzato, almeno nell'ambito del demanio marittimo, dopo il citato intervento legislativo statale di modifica dell'art. 37 del Codice della navigazione.

La modifica in discorso si era resa necessaria proprio per evitare una procedura di infrazione cagionata dalla dubbia compatibilità delle norme del codice della navigazione italiano con il diritto comunitario, in particolare con il principio di libera concorrenza e con la libertà di stabilimento.

Concedendo una estensione addirittura ventennale della durata delle concessioni, la norma regionale toscana, di fatto, introduce una disparità di trattamento fra operatori già inseriti nel settore ed operatori "nuovi", che vedono ristrette le proprie aspettative di ingresso nel mercato alla sola ipotesi di rinuncia volontaria al rinnovo da parte del concessionario uscente o a quella di un diniego di rinnovo per mancanza dei requisiti.

Si tratta della riedizione, per via surrettizia, del diritto di insistenza, ormai espunto dall'ordinamento.

A parere della Corte, neppure subordinare il rinnovo della concessione alla puntuale verifica dei requisiti di meritevolezza di tutela in relazione agli investimenti fatti ed agli oneri di ammortamento sostenuti dal concessionario in scadenza può valere ad escludere la connotazione della norma in termini di barriera all'ingresso sul mercato di nuovi operatori.

Risulta dunque palese la violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori, desumibile dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento della U.E., principio che presiede alla libertà di concorrenza e di stabilimento nell'ambito del territorio dell'Unione.

La norma impugnata va dunque soggetta a dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.